



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Damiana Colla,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 700 CPC

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. _____ _ promossa da:

_____, n. il _____ in Afghanistan, con il patrocinio dell'avv.to Laura Martinelli, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato e presso il cui studio in Torino, Via Cibrario, n. 12 è elettivamente domiciliato

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, UNITA' DUBLINO

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: ricorso ex art. 700 cpc.

Il ricorrente, cittadino afghano vittorioso nel procedimento di annullamento del decreto di trasferimento in Austria emesso dall'Unità Dublino, reso nel procedimento iscritto al n. rg. 76848/18 con provvedimento del tribunale adito del 20.1.2021 che ha dichiarato la competenza dello Stato italiano all'esame della domanda di protezione internazionale, ha domandato di ordinare all'amministrazione resistente la chiusura del procedimento amministrativo volto alla determinazione dello Stato competente, con la conseguente possibilità di accesso alla procedura di protezione internazionale in Italia (e convocazione presso la competente commissione territoriale per l'audizione).

A tal fine ha esposto che, nonostante il provvedimento favorevole emesso dal tribunale adito, la questura non aveva provveduto a notificargli la convocazione per l'audizione in commissione poiché l'Unità Dublino non aveva ancora dichiarato la competenza dell'autorità italiana ad esaminare la sua domanda di

PDF Eraser Free

protezione, pur richiesta per tre volte con pec dal proprio difensore, l'ultima con messa in mora dell'amministrazione del 3.8.2022.

Ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per provvedere in via d'urgenza relativamente alla richiesta di riconoscere la competenza dello Stato italiano all'esame della domanda di protezione internazionale del ricorrente, tanto sotto il profilo del *fumus boni iuris*, quanto sotto quello del *periculum in mora*, quest'ultimo riconducibile all'ormai intervenuto decorso di oltre un anno e mezzo dall'annullamento del decreto di trasferimento, senza aver potuto ottenere la protezione internazionale nelle forme del rifugio o della protezione sussidiaria, verosimilmente spettantegli in ragione del paese di provenienza e dell'appartenenza etnica (hazara), nonchè senza avere conseguentemente potuto esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, con grave lesione del proprio diritto all'unità familiare e rilevante pregiudizio per la madre, la moglie ed i figli minori rimasti nel paese di origine, invano richiedenti l'evacuazione tramite corridoi umanitari nell'agosto 2021.

Quanto al *fumus boni iuris* ha sottolineato, come evidenziato anche nello scambio di comunicazioni con l'amministrazione resistente, che la pendenza del ricorso in cassazione avverso il decreto di accoglimento della domanda pronunciato dal tribunale adito non consentiva all'Unità Dublino di attendere la pronuncia della Suprema Corte per la declaratoria della competenza italiana, atteso che il ricorso in cassazione presentato dalla resistente non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento favorevole impugnato e che nemmeno risulta ammissibile nel procedimento Dublino la richiesta di sospensione dell'esecuzione al giudice che ha emesso il provvedimento di annullamento del trasferimento, diversamente da quanto espressamente previsto in materia di protezione internazionale dal comma 13 dell'articolo 35 bis d.lgs. n. 25/08.

Fissata l'udienza cartolare del 29.8.2022 per provvedere nel contraddittorio delle parti, l'amministrazione resistente non si è costituita nonostante rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, con conseguente dichiarazione di contumacia.

All'esito dell'udienza cartolare il procedimento deve intendersi riservato in decisione sulla domanda cautelare.

Il ricorso cautelare è fondato e deve essere accolto alla luce delle considerazioni che seguono.

Risultano, nella specie, sussistenti entrambi i requisiti di legge per l'emissione del richiesto provvedimento d'urgenza.

Quanto al *fumus boni iuris* – ovvero la verosimile fondatezza della domanda in via ordinaria – deve essere interamente condivisa la ricostruzione della normativa effettuata da parte ricorrente nell'atto introduttivo, sul presupposto del mancato effetto sospensivo automatico della proposizione del ricorso in cassazione avverso la decisione del tribunale sul trasferimento emesso dall'Unità Dublino, tanto di rigetto, quanto di accoglimento (nella specie, il decreto del 20.1.2021 ha annullato il provvedimento di trasferimento emesso nei confronti del ricorrente, con declaratoria della competenza italiana all'esame della domanda di protezione).

Né dal sistema Dublino si evince la previsione dell'istituto della sospensiva in relazione alle ipotesi di proposizione di ricorso in cassazione (art. 3, comma 3 octies, d.lgs. n. 25/08), diversamente da quanto espressamente previsto per il provvedimento giudiziale relativo alla domanda di protezione internazionale (art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/08).

PDF Eraser Free

La richiamata normativa non contempla infatti la sospensione degli effetti del decreto camerale pronunciato dal Tribunale ed impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione, conformemente a quanto previsto dallo stesso regolamento n. 604/2013, il cui art. 27, paragrafo 3, dispone che “*Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale: ... c) che all’interessato sia offerta la possibilità chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata*”.

Assolutamente non condivisibile appare, del resto, l’interpretazione fornita nella comunicazione di parte resistente del 4.8.2022, secondo la quale la disposta sospensione dell’esecutività del provvedimento di trasferimento impugnato di cui al comma 3 quater dell’art. 3 d.lgs. n. 25/08 perdura sino alla pronuncia della Corte di Cassazione, nel caso in cui venga impugnata la decisione del tribunale, impedendo in tal caso la chiusura del procedimento amministrativo.

La disposta sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento emesso dall’amministrazione resistente è infatti riferita al trasferimento ed ha durata limitata al procedimento svoltosi innanzi al tribunale, il quale, ormai conclusosi con l’accoglimento della domanda di annullamento del ricorrente, non ha più motivo di essere sospeso, dal momento che non avverrà in ragione del sopravvenuto annullamento del trasferimento (tanto che in caso di rigetto del ricorso decorrerebbe il termine semestrale per il trasferimento “dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato”).

Invero, l’originaria sospensione del 2019 è stata disposta a tutela del ricorrente e su sua istanza per evitare il trasferimento sino all’esito della decisione da parte del tribunale e della medesima non può poi avvantaggiarsi la controparte che abbia impugnato in cassazione il provvedimento di annullamento, tenendo sospesa la procedura nonostante il provvedimento favorevole al richiedente e sino alla pronuncia della cassazione.

In conclusione, la sospensione del decreto di trasferimento esaurisce la sua efficacia con la definizione del procedimento innanzi al tribunale e la sospensione del decreto del tribunale per il caso di ricorso in cassazione non risulta prevista dal legislatore, tanto che – ove proposta – viene dichiarata inammissibile per costante orientamento della sezione specializzata adita.

Sussiste quindi il *fumus* del diritto alla chiusura del procedimento da parte dell’Unità Dublino, con declaratoria della competenza italiana all’esame della domanda di protezione.

Ciò posto relativamente al *fumus boni iuris*, deve essere evidenziato, quanto al *periculum in mora*, che il ricorrente, da oltre un anno e mezzo (precisamente dal gennaio 2021, epoca della decisione a lui favorevole dichiarativa della competenza italiana all’esame della domanda di protezione internazionale) ha diritto ad essere ascoltato dalla competente commissione, con verosimile accoglimento della domanda, in termini di rifugio ovvero di protezione sussidiaria, considerata la provenienza dall’Afghanistan e la sua appartenenza

PDF Eraser Free

etnica (*hazara*), avuto riguardo, da un lato, alle notizie evincibili dalle fonti internazionali sulla situazione politica e di violazione dei diritti umani nel Paese di origine del ricorrente (AI - Amnesty International, *The Rule of Taliban: A year of violence, impunity and false promises*, agosto 2022, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2077274/ASA1159142022ENGLISH.pdf>; ICG – International Crisis Group, *Afghanistan's Security Challenges under the Taliban*, 12 agosto 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2077496/326-afghanistans-security-challenges_0.pdf; HRW – Human Rights Watch, *Afghanistan: Taliban's Catastrophic Year of Rule; Denial of Women's Rights, Media Crackdown, and Retaliatory Killings Amid Mass Hunger*, 11 agosto 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/08/11/afghanistan-talibans-catastrophic-year-rule>; ACLED, *Regional Overview: South Asia and Afghanistan*, 6-12 agosto 2022, <https://acleddata.com/2022/08/18/regional-overview-south-asia-and-afghanistan-6-12-august-2022/>; EUAA – European Union Agency for Asylum, *Afghanistan - Security situation*, agosto 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2077805/2022_08_EUAA_COI_Report_Afghanistan_Security_situation.pdf; USDOS – US Department of State, *2021 Country Report on Human Rights Practices: Afghanistan*, 12 aprile 2022, <https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/afghanistan/>; AI - Amnesty International, *Amnesty International Report 2021/22; The State of the World's Human Rights; Afghanistan 2021*, 29 marzo 2022, <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/afghanistan/report-afghanistan/>; HRW – Human Rights Watch, *World Report 2022 – Afghanistan*, 13 gennaio 2022, <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/afghanistan>) e, dall'altro, ai dati disponibili circa l'esito dei procedimenti di protezione internazionale riguardanti cittadini afgani, accolti nella misura del 93% nel 2021 (cfr. http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/all-egati/riepilogo_anno_2021.pdf).

A ciò si aggiunga che la titolarità di permesso di soggiorno per asilo (status di rifugiato ovvero protezione sussidiaria) consente al ricorrente di esercitare, in presenza dei relativi presupposti, il proprio diritto all'unità familiare, ricongiungendosi alla moglie, ai figli minori ed ove possibile alla madre, familiari che, secondo le allegazioni introduttive e la documentazione allegata (cfr., doc. 11, fascicolo ricorrente, cui sono allegati i documenti di tutti i familiari richiedenti l'inserimento nei corridoi umanitari, con invio della richiesta all'unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri), non sono riusciti ad ottenere l'inserimento nei corridoi umanitari, nonostante le informazioni reperibili attraverso le fonti internazionali, con particolare riferimento alla condizione delle donne e dei minori sotto il regime dei talebani (IPS – Inter Press Service - News Agency, *Gender Equality & Women's Rights Wiped out Under the Taliban*, 15 agosto 2022, https://www.ipsnews.net/2022/08/gender-equality-womens-rights-wiped-taliban/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gender-equality-womens-rights-wiped-taliban; AI - Amnesty International, *Death in slow motion: Women and girls under Taliban rule*, luglio 2022, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2076021/ASA1156852022ENGLISH.pdf>; HRW – Human Rights Watch, *Standing with Afghan Women and Girls on International Women's Day; Taliban Violations Highlight Fragility of Rights of Women and Girls Globally*, 8 marzo 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/03/08/standing-afghan-women-and-girls-international-womens-day>).

PDF Eraser Free

I tempi necessari all'accertamento in via ordinaria del diritto del ricorrente alla chiusura del procedimento Dublino anteriormente alla pronuncia della Corte di Cassazione arrecano quindi un grave pregiudizio al diritto del ricorrente e del suo nucleo familiare a ricongiungersi in Italia, avuto riguardo alla grave situazione di conflitto e violenza descritta dalla sopra menzionate fonti internazionali (il medesimo peraltro deduce nel ricorso introduttivo l'avvenuta uccisione della sorella a seguito di sequestro e tortura da parte dei talebani, in quanto appartenente alle forze di polizia dello Stato afgano).

La presenza di entrambi i presupposti per la concessione della tutela d'urgenza giustifica quindi l'accoglimento della domanda cautelare, come da dispositivo, in modo che la chiusura del procedimento amministrativo pendente innanzi all'Unità Dublino con declaratoria della competenza italiana già determinata dal tribunale adito possa consentire l'urgente convocazione del ricorrente innanzi alla competente commissione territoriale.

Le spese di lite seguono la soccombenza, non risultando ammissione al gratuito patrocinio (procedimenti cautelari, scaglione indeterminabile-complessità bassa, valori minimi per le sole fasi di studio ed introduttiva, in ragione della contumacia di parte resistente e dello svolgimento di una sola udienza, peraltro con modalità cartolare).

P.Q.M.

- ordina all'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante, la chiusura del procedimento amministrativo volto a determinare il Paese responsabile ad esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente, come da decreto di accoglimento del Tribunale di Roma del 20.1.2021 nel procedimento iscritto al n. rg. che ha indicato la competenza dello Stato italiano, con immediato accesso del richiedente alla procedura volta al riconoscimento della protezione internazionale e convocazione innanzi alla competente commissione territoriale per l'audizione;

- condanna l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, complessivamente liquidate in euro 1.250,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Roma, 2.9.2022.

Il Giudice

dott.ssa Damiana Colla

PDF Eraser Free